

- 3) La Bayer CropScience AG, la Syngenta Crop Protection AG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato supporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dall'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), dal Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV e dall'Österreichischer Erwerbsimkerbund.
- 4) Il Regno di Svezia supporterà le proprie spese.
- 5) L'Association générale des producteurs de maïs e autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoidées (AGPM), The National Farmers' Union (NFU), la European Crop Protection Association (ECPA), la Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, la European Seed Association (ESA), l'Agricultural Industries Confederation Ltd, la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), la Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), la Buglife — The Invertebrate Conservation Trust e lo Stichting Greenpeace Council supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — BASF Agro e a. / Commissione

(Causa T-584/13) ⁽¹⁾

(«Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva fipronil — Riesame dell'approvazione — Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 — Divieto di uso e di vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva — Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 — Principio di precauzione — Analisi d'impatto»)

(2018/C 231/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Agro e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: J.-P. Montfort e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e G. von Rintelen, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. de Seze, É. Mullier, avvocati, e D. Abrahams, barrister), European Seed Association (ESA) (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, successivamente P. de Jong, K. Claeys e E. Bertolotto, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Germania), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austria), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Vienna, Austria) (rappresentanti: A. Willand e B. Tschida, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU 2013, L 219, pag. 22).

Dispositivo

- 1) Gli articoli 1. 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, sono annullati.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese, quelle sostenute dalla BASF Agro BV e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, nonché quelle sostenute dall'Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) e dall'European Seed Association (ESA).
- 4) Il Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, l'Österreichischer Erwerbsimkerbund e l'Österreichischer Imkerbund (ÖIB) supporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA

(Causa T-283/15) (¹)

[«REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»]

(2018/C 231/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere e M. Heikkilä, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Repubblica francese (rappresentante: D. Colas e J. Traband, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, M. Bulterman e M. Noort, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera dell'ECHA del 1° aprile 2015, inviata al Ministero francese dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e recante il titolo: «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006».

Dispositivo

- 1) La lettera dell'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) del 1° aprile 2015, inviata al Ministero francese dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e intitolata «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006», incluso il suo allegato, è annullata.